



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2001 (23.03)
(OR. FR)**

7191/01

LIMITE

PUBLIC 2

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
FEBBRAIO 2001

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 2001. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le dichiarazioni di voto e la regola di voto.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti dei processi verbali in questione e le informazioni contenute negli Allegati I e II del presente documento sono accessibili al pubblico via Internet dal sito "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio").

- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel febbraio 2001; ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

FEBBRAIO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2329° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 12 febbraio 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie	PE-CONS 3606/01		Maggioranza qualificata
2330° Consiglio "Istruzione/Gioventù" del 12 febbraio 2001 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)	PE-CONS 3604/01		Maggioranza qualificata
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	PE-CONS 3658/00 + REV 2 (de) + COR 1 (fr, de, it, nl, en, el, es, pt, fi, sv) + COR 2 (fi) + COR 3 (da) + COR 4 (fi) + REV 3 (it)	7/01, 8/01	Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (13.02.2001) Procedura scritta conclusa il 14 febbraio 2001 Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001 Procedura scritta conclusa il 15 febbraio 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE	Doc. rif. 6094/01 PE-CONS 3612/01 5369/01 + COR 1 + COR 2 (es, fi, fr, pt, sv) PE-CONS 3664/00	9/01, 10/01, 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 16/01	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Astensione di F, I Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (15.02.2001) 2332° Consiglio "Agricoltura" del 26 febbraio 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano	Doc. rif. 6102/01 PE-CONS 3613/01 PE-CONS 3663/1/00 REV 1 + REV 1 COR 1 (fi) + REV 2 (pt) PE-CONS 3605/01 + COR 1 (fi) + COR 2 (nl) + COR 3 (pt)	17/01, 18/01, 19/01 20/01, 21/01, 22/01	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Voto contrario di NL Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 7/01**Dichiarazione della delegazione tedesca sull'emendamento 13**

"Il Governo della Repubblica federale di Germania parte dal presupposto che gli orientamenti che saranno adottati dalla Commissione in base al compromesso sull'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) (emendamenti 13, 38 e 46 del Parlamento europeo) possano effettivamente costituire un'agevolazione per le piccole imprese ed organizzazioni contemplate nel regolamento. In particolare la Germania parte dal presupposto che le deroghe non debbano essere limitate soltanto o essenzialmente alle microimprese e che le condizioni relative alle deroghe per la convalida annuale siano concepite in modo tale da includere di norma nelle deroghe le piccole organizzazioni e imprese aventi uno scarso impatto ambientale."

DICHIARAZIONE 8/01**Dichiarazione della delegazione austriaca**

"L'Austria dichiara che applicherà soltanto gli orientamenti stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 per i quali esiste un obbligo di regolamentazione e che rientrano esclusivamente nell'ambito di siffatto obbligo. L'Austria applicherà segnatamente tali orientamenti sempre che questi non siano in contrasto con quanto previsto negli articoli del regolamento e nell'allegato V del medesimo e soprattutto purché non limitino la portata degli articoli del regolamento e detto allegato.

Inoltre tali orientamenti saranno applicati dall'Austria solo qualora le interpretazioni e le disposizioni ad essi relative siano in armonia con tutte le disposizioni del regolamento, in particolare con quanto previsto negli articoli e nell'allegato V del regolamento stesso."

DICHIARAZIONE 9/01

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 32

"La Commissione prende atto dell'accordo raggiunto dai colegislatori sul considerando 13 e l'articolo 32, sulla base degli emendamenti 1 e 28, segnatamente per quanto concerne la data entro cui occorrerebbe presentare una proposta volta ad attuare il Protocollo di Cartagena e il contenuto di tale proposta.

Nel rispetto del proprio diritto d'iniziativa, la Commissione dichiara di non poter accettare di essere vincolata dalle disposizioni di tale articolo, né per quanto riguarda il calendario né per quanto riguarda il contenuto di una futura proposta.

La Commissione conferma tuttavia il proprio impegno a presentare, dopo aver proceduto ad un esame approfondito di tutte le possibili implicazioni, una proposta volta a dare piena attuazione al Protocollo di Cartagena."

DICHIARAZIONE 10/01

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Emendamento 35

"In vista di agevolare gli Stati membri nel loro obbligo di prendere le misure necessarie a garantire la rintracciabilità e l'etichettatura in tutte le fasi dell'immissione in commercio di OGM autorizzati in conformità della parte C della direttiva riveduta 90/220/CEE, la Commissione ribadisce che intende presentare, durante il 2001, adeguate proposte in tal senso.

Inoltre, tenendo conto anche dell'esito della riunione con gli esperti degli Stati membri svoltasi il 29 novembre 2000, la Commissione si dichiara intenzionata a presentare proposte intese a fornire una rintracciabilità adeguata per i prodotti derivati dagli OGM, nonché a completare il sistema di etichettatura in conformità del Libro bianco sulla sicurezza alimentare."

DICHIARAZIONE 11/01

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

"Nel prendere atto dell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di conciliazione per la revisione della direttiva 90/220/CEE, la delegazione italiana sottolinea che non sono ancora venute meno le ragioni sostanziali che avevano motivato l'astensione dell'Italia in occasione dell'accordo politico raggiunto a maggioranza qualificata dal Consiglio "Ambiente" del 24 giugno 1999. Questo, in particolare, per la mancata presentazione di un progetto completo di normativa per garantire l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM e dei prodotti da essi derivati."

DICHIARAZIONE 12/01

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI DANESE, GRECA, FRANCESE, ITALIANA, AUSTRIACA E LUSSEMBURGHESE

"Considerati i principi di prevenzione e di precauzione, le delegazioni degli Stati membri Danimarca, Grecia, Francia, Italia, Austria e Lussemburgo:

- ribadiscono, da un lato, l'esigenza di porre in atto un quadro più rigoroso, più trasparente e più completo relativamente alla valutazione e alla gestione dei rischi (tenuto conto delle specificità degli ecosistemi europei), alla sorveglianza, alla tracciabilità e all'etichettatura degli OGM e, dall'altro, la necessità di riguadagnare, in generale, la fiducia dell'opinione pubblica e degli operatori;
- constatano che le disposizioni modificate della direttiva 90/220/CEE migliorano notevolmente, benché soltanto in parte, il disposto vigente e sottolineano i miglioramenti essenziali apportati in materia di trasparenza, accesso del pubblico alle informazioni, monitoraggio biologico del territorio, eliminazione graduale dei marcatori di resistenza agli antibiotici, certezza del diritto e ratifica del Protocollo di Cartagena;
- chiedono alla Commissione di assolvere l'impegno di presentare prossimamente proposte legislative complete riguardo alla tracciabilità e all'etichettatura nel settore degli OGM, alla responsabilità ambientale e alla ratifica del Protocollo di Cartagena.

Di conseguenza dette delegazioni:

- ribadiscono l'intenzione di prendere, nell'esercizio dei poteri attribuiti ai governi che esse rappresentano, provvedimenti affinché le nuove autorizzazioni di coltura e immissione sul mercato di OGM siano sospese fintantoché non saranno state adottate disposizioni che assicurino concretamente quella tracciabilità completa degli OGM che permetterà un'etichettatura attendibile di tutti i prodotti da essi ottenuti;
- chiedono alla Commissione di progredire rapidamente verso la definizione di un regime di responsabilità ambientale che completi il quadro regolamentare che è necessario allo sviluppo nel settore delle biotecnologie così come in altri settori connessi con l'ambiente."

DICHIARAZIONE 13/01

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"La delegazione del Regno Unito prende nota dell'accordo raggiunto per quanto concerne il considerando (16) e fa presente che interpreta la prima frase nel senso che il considerando riguarda soltanto la responsabilità ambientale connessa con le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. La delegazione del Regno Unito ricorda a tal fine la dichiarazione, sua e di altre delegazioni, iscritta a processo verbale della sessione del Consiglio del 24/25 giugno 1999."

DICHIARAZIONE 14/01

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA, DELLA GERMANIA, DEL BELGIO, DEL LUSSEMBURGO, DELLA FRANCIA DELL'IRLANDA E DELLA SPAGNA

"In considerazione del fatto che, nel contesto del recepimento della nuova direttiva, misure coerenti sulla rintracciabilità, l'etichettatura e il monitoraggio degli OGM e dei relativi prodotti rivestono la massima importanza, l'Austria, la Germania, il Belgio, il Lussemburgo, la Francia, l'Irlanda e la Spagna invitano la Commissione:

- 1) a proseguire attivamente e portare a conclusione a tempo debito i lavori già avviati sugli strumenti necessari per la creazione di sistemi efficaci di rintracciabilità per l'attribuzione di un identificatore unico per gli OGM e di una etichettatura chiara e coerente per gli OGM e i relativi prodotti (compresi i mangimi);
- 2) a presentare al più presto una proposta di note esplicative che completino l'Allegato VII della direttiva per quanto riguarda i programmi di monitoraggio degli effetti degli OGM."

DICHIARAZIONE 15/01

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA, DELL'AUSTRIA, DELLA FRANCIA, DEL BELGIO, DELLA GERMANIA E DELLA SPAGNA

"Come affermato nella procedura di conciliazione le parti A e D della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio si applicano anche agli OGM contemplati dalla normativa settoriale. La parte B si applica parimenti agli OGM contemplati da detta normativa, a meno che essi siano esentati ai sensi dell'articolo 5. Le delegazioni dei suddetti paesi condividono l'opinione espressa e prendono atto che l'opinione è incontestata presso il Consiglio e la Commissione."

DICHIARAZIONE 16/01

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"La questione dell'efficacia delle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nella nuova direttiva riveste un'importanza cruciale. Queste disposizioni sono significative non solo perché contribuiscono a una maggiore trasparenza, ma anche perché instaurano la fiducia del pubblico nell'intero processo normativo. La regolamentazione degli organismi geneticamente modificati è inevitabilmente complessa. Pertanto, per favorire un'efficace partecipazione del pubblico al trattamento delle singole notifiche, occorre che la Commissione elabori e renda disponibili al più presto adeguati orientamenti dell'UE volti ad informare e rassicurare il grande pubblico sulle pertinenti questioni normative e procedurali."

DICHIARAZIONE 17/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rileva che la realizzazione di studi, la presentazione di relazioni e, se necessario, di proposte legislative, avranno luogo se saranno disponibili le risorse necessarie a tal fine."

DICHIARAZIONE 18/01

Dichiarazione della Commissione

"Il problema del riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ottenuti al di fuori dell'Unione europea si pone unicamente per un numero assai ristretto di cittadini comunitari. In effetti il trattato prevede soltanto una base giuridica limitata per facilitare il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli ottenuti da cittadini di paesi terzi.

La questione del riconoscimento delle formazioni ottenute in paesi terzi è già oggetto di esame in seno ai comitati dei rappresentanti delle autorità nazionali incaricate di attuare il riconoscimento reciproco dei diplomi.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha delineato nuovi principi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in tale contesto (cfr. sentenza del 14.9.2000 nella causa C-238/98 Hocsman).

La Commissione individuerà le situazioni irrisolte e proporrà, se del caso, soluzioni appropriate nelle sue future proposte."

DICHIARAZIONE 19/01

Dichiarazione congiunta di Parlamento/Consiglio/Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione condividono il parere secondo cui è importante disporre di versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici applicabili nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

A tal fine l'adozione delle direttive 93/16/CEE (libera circolazione dei medici) del Consiglio e 1999/42/CE (terzo sistema generale) del Parlamento europeo e del Consiglio ha comportato un notevole lavoro in materia di codificazione. Peraltro, la Commissione ha messo a disposizione degli utenti la Guida all'uso del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione intende proseguire in questo sforzo in due fasi: in un primo tempo procederà all'integrazione delle direttive settoriali in un quadro consolidato. In seguito esaminerà la possibilità di procedere alla consolidazione delle direttive relative al sistema generale, onde proseguire la semplificazione della legislazione e facilitare ulteriormente la libera prestazione dei servizi nell'ottica delle conclusioni del vertice di Lisbona.

Inoltre, la Commissione esaminerà l'evoluzione della formazione specifica dei medici generici negli Stati membri e l'entità degli eventuali problemi risultanti dalle differenze in materia di durata della formazione. Se sarà necessario, la Commissione presenterà proposte per un ulteriore coordinamento a tale riguardo.

La Commissione presenterà l'esito dei suoi lavori nel 2003 al più tardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle intenzioni della Commissione che li terrà informati in merito ai progressi realizzati."

DICHIARAZIONE 20/01

Articolo 9

"La delegazione olandese dichiara che nell'ambito del diritto amministrativo del suo paese i comitati etici sono organismi indipendenti. Conformemente all'articolo 9 della direttiva, lo sponsor non può iniziare una sperimentazione clinica se un comitato etico ha espresso un parere sfavorevole. L'autorità competente non è abilitata ad annullare tale decisione.

Tenuto conto del sistema di ricorso amministrativo vigente nei Paesi Bassi, l'articolo 9 implica che sussista una possibilità di appello per la decisione del comitato etico. (cfr. doc. 8230/00 (allegato II))."

DICHIARAZIONE 21/01

Articolo 9, paragrafo 5

"La delegazione tedesca parte dal principio che all'articolo 9, paragrafo 5 nei termini "o la cui produzione richieda tali componenti", il pronome relativo "cui" rinvia a "ingrediente o ingredienti attivi"."

DICHIARAZIONE 22/01

Base giuridica, articolo 5, lettera i) e articolo 9, paragrafo 6

"La delegazione olandese" dichiara che esprime voto contrario alla direttiva, poiché ritiene che la base giuridica prescelta non sia adeguata. Le disposizioni della direttiva che riguardano i criteri materiali, giuridici ed etici sulla base dei quali è adottata la decisione di autorizzare o meno sperimentazioni cliniche non possono basarsi sull'articolo 95 del trattato. Tali criteri non hanno alcun nesso con la soppressione degli ostacoli agli scambi per la realizzazione del mercato interno.

La delegazione olandese voterà contro la direttiva anche perché l'articolo 5, lettera i) rende impossibili le sperimentazioni cliniche su pazienti adulti incapaci di dare il proprio consenso, nel senso che esige che la sperimentazione non produca alcun rischio, se non viene soddisfatta la condizione per cui il beneficio ottenuto dall'interessato deve essere sufficiente da rendere accettabili i rischi. Sebbene i Paesi Bassi ritengano necessario dar prova della massima riserva possibile nei confronti delle sperimentazioni che non presentano alcun vantaggio per l'interessato, è possibile prevedere circostanze nelle quali sia necessario un esame comparato, come ad esempio le sperimentazioni cliniche di medicinali contro la malattia di Alzheimer. I Paesi Bassi ritengono che, contrariamente alla direttiva, la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina operi le opportune distinzioni su questo punto.

Inoltre, la delegazione olandese voterà contro la direttiva in quanto l'articolo 9, paragrafo 6 potrà ostacolare l'evoluzione futura, clinicamente ed eticamente giustificata, nel settore della terapia genica germinale.

La delegazione olandese formula parimenti alcune obiezioni, sul piano procedurale, per la scarsa diligenza dimostrata dal Consiglio in questo fascicolo dopo l'adozione della posizione comune."

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2329° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 12 febbraio 2001	
Regolamento del Consiglio che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) Doc. 14072/00 + COR 1 + COR 2	
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese Doc. 5566/01	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2450/98 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India Doc. 14790/00	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio relative all'alimentazione animale Doc. 13724/00	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza dei prodotti Doc. 14614/00 + COR 1 + COR 2 (es)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale Doc. 13740/00 + COR 1 (nl) + COR 2 (pt) + COR 3	

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
• Raccomandazione del Consiglio intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima • Decisione del Consiglio che rende pubblica la raccomandazione intesa a porre fine alla mancanza di coerenza delle politiche economiche dell'Irlanda con gli indirizzi di massima Doc. 5875/01 Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato 1999/2000-2005/2006 del Regno Unito Doc. 6145/01 Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato dalla Danimarca, 2000-2005 Doc. 6146/01 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato 2000-2004 dell'Italia Doc. 6147/01 Parere del Consiglio sul programma aggiornato di stabilità 2000-2004 della Francia Doc. 6148/01 Parere del Consiglio sul programma di stabilità 2000-2004 della Grecia Doc. 6149/01 Parere del Consiglio sul programma aggiornato di stabilità 2000-2004 dell'Austria Doc. 6150/01 Parere del Consiglio sul programma di stabilità 2001-2003 dell'Irlanda, aggiornato nel 2000 Doc. 6151/01	•

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2330° Consiglio “Istruzione/Gioventù” del 12 febbraio 2001 Risoluzione del Consiglio relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo del libro Doc. 13981/00 Risoluzione del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale Doc. 13982/00 Risoluzione del Consiglio sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi Doc. 13980/00 + COR 1 (sv) + COR 2 (pt) + COR 3 (fr) + COR 4 (de,da,es,fr) + COR 5 (nl) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Doc. 14780/00 + COR 1 (fi)	
2331° Consiglio "Affari generali" del 26 febbraio 2001 Regolamento del Consiglio che istituisce il meccanismo di reazione rapida Doc. 5711/01 + RE 1 (sv) Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia e che abroga il regolamento (CEE) n.1035/1999 Doc. 6075/01 + COR 1 (en) + COR 2 (fi) Posizione comune che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC Doc. 6023/01 + COR 1 (fi) Posizione comune del Consiglio concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei Taliban e che modifica la posizione comune 96/746/PESC Doc. 5822/01 + COR 1 (en) + COR 2 (de,el,fr,it)	

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d'Ungheria e la Romania, dall'altro, relativi a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, e che modifica il regolamento (CE) n° 933/95 Doc. 14887/00 + COR 1 (el) + COR 2 (fr,fi) + COR 3 (de) + COR 4 (it) + COR 5 (en) + COR 6 (da) + COR 7 (es,pt) + COR 8 (sv) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della protezione civile Doc. 14527/00 + REV 1 (fi) Regolamento del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione Doc. 5116/01 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria Doc. 5288/01 + COR 1 (pt) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi Doc. 5678/01 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, siglato a Bruxelles il 24 novembre 2000 Doc. 5285/01 + COR 1 (pt)	

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali Docc. 6286/01, 13381/00 + COR 1 (fi) + COR 2 (pt) + COR 3 (fr) + COR 4 (de) + COR 5 (nl) + COR 6 (es) + COR 7 (da) + COR 8 (it) + COR 9 (pt) + COR 10 (fr) + COR 11 (nl) + COR 12 (da) + REV 1 (sv) + REV 1 COR 1 (sv) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione Docc. 6288/01 + 13382/00 + COR 1 (fi) + COR 2 (it) + COR 3 (fr) Decisione del Consiglio che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea Doc. 6197/01 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo Doc. 7617/99 e l'accordo di cooperazione Doc. 7595/1/99 REV 1 + COR 1 (de) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi Doc. 6333/1/01 REV 1 2332° Consiglio “Agricoltura” del 26 febbraio 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico	

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Doc. 14644/00 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi Doc. 14645/00 Decisione del Consiglio che fissa le modalità per la concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca Doc. 8263/1/00 REV 1 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002 Doc. 5136/01 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio Doc. 9211/00 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 Doc. 5144/01 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri Doc. PE-CONS 3603/01 + COR 1 (fi) + REV 1 (pt)	

FEBBRAIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) Doc. 5179/01 + COR 1 (fi) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime Doc. 5178/01 + COR 1 (fi)	